



2015/0149(COD)

29.1.2016

PROGETTO DI PARERE

della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'etichettatura dell'efficienza energetica e abroga la direttiva 2010/30/UE
(COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))

Relatore per parere: Aldo Patriciello

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

L'etichettatura energetica è vantaggiosa per l'ambiente in quanto consente ai consumatori di confrontare l'efficienza energetica dei prodotti e di prendere decisioni di acquisto efficienti in termini di costi e rispettose dell'ambiente.

Il sistema di etichettatura energetica in vigore è tuttavia diventato opaco e in una certa misura ha perso significato, soprattutto a causa del numero eccessivo di prodotti situati nelle classi di efficienza energetica più elevate e della diversificazione di tali classi superiori, il che finisce chiaramente per confondere i consumatori. La vigilanza del mercato negli Stati membri potrebbe inoltre essere migliorata e sarebbe agevolata da un sistema di etichettatura e di gestione delle informazioni sul prodotto più chiaro e semplice.

Il relatore accoglie dunque positivamente la proposta di regolamento che istituisce un quadro per l'etichettatura dell'efficienza energetica e abroga la direttiva 2010/30/UE (COM(2015)341), che mira ad assicurare maggiore trasparenza per i consumatori e le autorità in relazione ai prodotti connessi all'energia sul mercato dell'Unione.

La proposta della Commissione sostituisce l'attuale quadro relativo all'etichettatura energetica e introduce un meccanismo per il riscalaggio delle classi di efficienza energetica. La proposta prevede inoltre la creazione di una banca dati dei prodotti e stabilisce gli obblighi degli operatori economici coinvolti.

Il relatore sostiene la maggior parte degli elementi menzionati, ma suggerisce di modificare alcuni aspetti della proposta, in particolare quelli indicati in appresso.

- Frequenza del riscalaggio

La Commissione propone un ciclo di revisione periodico con cadenza decennale, su cui basa il proprio concetto di riscalaggio e riempimento di tutte le classi di efficienza energetica. Il relatore ritiene che la frequenza del riscalaggio dovrebbe essere stabilita esclusivamente sulla base di elementi concreti e che dovrebbe tenere conto delle esigenze specifiche dei prodotti. Un ciclo prestabilito non permetterà di rispondere alle esigenze di un mercato in evoluzione. Qualsiasi riscalaggio costituisce un adeguamento ai progressi tecnici e scientifici e dovrebbe essere basato su uno studio preparatorio approfondito e specifico effettuato dalla Commissione. Tutti i riferimenti a cicli di revisione prestabiliti dovrebbero pertanto essere eliminati (considerando 11; articolo 7, paragrafi 3 e 4).

- Prodotti situati nelle classi superiori

In risposta al numero eccessivo di prodotti situati nella classe A e alla diversificazione di tale classe per molti prodotti, la Commissione propone di eliminare le nuove classi A+ ecc. e di svuotare completamente le due classi superiori A e B. Il relatore è fermamente convinto che svuotare anche solo una delle classi superiori invierebbe il messaggio sbagliato ai consumatori e potrebbe avere un effetto negativo sul piano ecologico, suggerendo che non sono disponibili prodotti efficienti. Consapevole della necessità di una soluzione a lungo termine, il relatore propone di introdurre un limite percentuale complessivo per le classi energetiche A e B, il cui superamento darebbe luogo a un nuovo riscalaggio. La soglia

massima proposta del 20% dei prodotti nelle classi A e B è già leggermente inferiore a una media dei prodotti da A a G e dovrebbe pertanto rimanere valida e applicabile per un periodo più lungo (considerando 11; articolo 7, paragrafo 3).

- Aggiornamento della banca dati

Il relatore desidera sottolineare che la banca dati è solo uno strumento tecnico e non può sostituire la vigilanza del mercato. La creazione di schede informative per i prodotti e il caricamento o l'inserimento di serie di dati in una banca dati esterna possono comportare un onere finanziario e amministrativo elevato, soprattutto per le piccole e medie imprese. La fornitura di informazioni alla Commissione nei formati tradizionali, in forma elettronica o cartacea, dovrebbe essere giuridicamente possibile, a condizione che le informazioni in questione siano complete e standardizzate e che i fornitori possano essere ritenuti responsabili delle stesse all'interno della banca dati. Il fornitore dovrebbe avere la facoltà di decidere in che modo desidera fornire i dati (considerando 16; articolo 3, paragrafo 1; articolo 8).

- Apposizione o visualizzazione dell'etichetta

In alcuni punti la proposta della Commissione non è chiara per quanto concerne l'utilizzo di etichette elettroniche in sostituzione delle tradizionali etichette apposte sul prodotto. La visualizzazione elettronica delle etichette nei negozi rappresenta una semplificazione per tutte le parti interessate e dovrebbe pertanto essere incoraggiata (articolo 3, paragrafo 2).

Il relatore raccomanda inoltre l'aggiunta di una definizione di "efficienza energetica" che sia in linea con la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

Il relatore valuta positivamente il fatto che i prodotti di seconda mano siano esclusi dall'ambito di applicazione della proposta.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) La fornitura di informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti connessi all'energia agevola la scelta dei

Emendamento

La fornitura di informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti connessi all'energia agevola la scelta dei

consumatori verso i prodotti il cui uso richiede meno energia o altre risorse essenziali. L'etichetta standardizzata obbligatoria è un mezzo efficace per fornire ai potenziali clienti informazioni confrontabili sul consumo dei prodotti connessi all'energia. Occorre corredarla di una scheda informativa del prodotto. L'etichetta dovrebbe essere facilmente riconoscibile, semplice e sintetica. A tal fine l'attuale scala cromatica dell'etichetta, dal verde scuro al rosso, dovrebbe essere mantenuta come base per informare i clienti circa l'efficienza energetica dei prodotti. La classificazione con lettere da A a G si è dimostrata particolarmente efficace per la clientela. Laddove a causa delle misure di progettazione ecocompatibile di cui alla direttiva 2009/125/CE i prodotti non possano più rientrare nelle classi "F" o "G", queste classi non dovrebbero figurare sull'etichetta. ***In casi eccezionali ciò dovrebbe valere anche per le classi "D" e "E", anche se questa occorrenza è poco verosimile, nella misura in cui se la maggioranza dei prodotti rientrasse nelle due classi più elevate, l'etichetta sarebbe riscalata.***

consumatori verso i prodotti il cui uso richiede meno energia o altre risorse essenziali. L'etichetta standardizzata obbligatoria è un mezzo efficace per fornire ai potenziali clienti informazioni confrontabili sul consumo dei prodotti connessi all'energia. Occorre corredarla di una scheda informativa del prodotto. L'etichetta dovrebbe essere facilmente riconoscibile, semplice e sintetica. A tal fine l'attuale scala cromatica dell'etichetta, dal verde scuro al rosso, dovrebbe essere mantenuta come base per informare i clienti circa l'efficienza energetica dei prodotti. La classificazione con lettere da A a G si è dimostrata particolarmente efficace per la clientela. Laddove a causa delle misure di progettazione ecocompatibile di cui alla direttiva 2009/125/CE i prodotti non possano più rientrare nelle classi "D", "E", "F" o "G", queste classi non dovrebbero figurare sull'etichetta.

Or. en

Motivazione

Qualora le classi siano vuote per motivi giuridici, dovrebbero essere rimosse a prescindere dalla percentuale di prodotti che rientrano nelle prime due classi.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

(11) I fabbricanti reagiscono all'etichetta energetica costruendo prodotti sempre più efficienti. Questo sviluppo tecnologico si traduce in prodotti che si situano

Emendamento

(11) I fabbricanti reagiscono all'etichetta energetica costruendo prodotti sempre più efficienti. Questo sviluppo tecnologico si traduce in prodotti che si situano

soprattutto nelle classi più elevate dell'etichetta energetica. Potrebbe rendersi necessaria un'ulteriore differenziazione dei prodotti che permetta ai clienti un confronto effettivo, il che comporterebbe la necessità di riscaldare le etichette. ***In merito alla*** frequenza di tale riscalaggio, ***sembra opportuno*** prevedere intervalli di circa dieci anni, tenendo presente la necessità di non gravare eccessivamente sui fabbricanti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto definire le modalità precise del riscalaggio al fine di offrire la massima certezza giuridica a fornitori e distributori. L'etichetta riscalata dovrebbe ***disporre di*** classi superiori ***vuote per*** stimolare il progresso tecnologico e permettere lo sviluppo e il riconoscimento di prodotti sempre più efficienti. Quando un'etichetta è riscalata, per evitare di confondere i clienti, occorre sostituire tutte le etichette energetiche in tempi brevi.

soprattutto nelle classi più elevate dell'etichetta energetica. Potrebbe rendersi necessaria un'ulteriore differenziazione dei prodotti che permetta ai clienti un confronto effettivo, il che comporterebbe la necessità di riscaldare le etichette. ***Anche se per la*** frequenza di tale riscalaggio ***sarebbe desiderabile*** prevedere intervalli di circa dieci anni, tenendo presente la necessità di non gravare eccessivamente sui fabbricanti, ***si dovrebbe provvedere al riscalaggio solo qualora sia documentata la presenza di un numero eccessivo di prodotti nelle due classi più elevate.*** Il presente regolamento dovrebbe pertanto definire le modalità precise del riscalaggio al fine di offrire la massima certezza giuridica a fornitori e distributori. ***Prima di qualsiasi riscalaggio, la Commissione dovrebbe condurre uno studio preparatorio approfondito.*** L'etichetta riscalata dovrebbe ***assicurare che nelle due*** classi superiori ***si situi un numero di prodotti sufficientemente ridotto da*** stimolare il progresso tecnologico e permettere lo sviluppo e il riconoscimento di prodotti sempre più efficienti. Quando un'etichetta è riscalata, per evitare di confondere i clienti, occorre sostituire tutte le etichette energetiche in tempi brevi.

Or. en

Motivazione

La frequenza del riscalaggio dovrebbe essere stabilita sulla base di elementi concreti e tenere conto delle esigenze specifiche dei prodotti. Un ciclo prestabilito non permetterà di rispondere alle esigenze di un mercato in evoluzione. Qualsiasi riscalaggio deve essere fondato su basi scientifiche, in quanto si tratta di un adeguamento ai progressi tecnici e scientifici. Svuotare completamente le classi superiori invierebbe il messaggio sbagliato ai consumatori e potrebbe avere un effetto negativo sul piano ecologico, suggerendo che non sono disponibili prodotti efficienti.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Per agevolare il controllo della conformità e fornire dati aggiornati per il processo normativo sulla revisione delle etichette e delle schede informative per ciascun prodotto, i fornitori dovrebbero trasmettere le *rispettive* informazioni sulla conformità del prodotto per via elettronica in una banca dati creata dalla Commissione. Le informazioni dovrebbero essere liberamente accessibili, in modo da fornire informazioni ai clienti e modalità alternative ai distributori per ottenere le etichette. Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero avere accesso alle informazioni della banca dati.

Emendamento

(16) ***Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri in materia di vigilanza del mercato***, per agevolare il controllo della conformità e fornire dati aggiornati per il processo normativo sulla revisione delle etichette e delle schede informative per ciascun prodotto, i fornitori dovrebbero trasmettere le informazioni *richieste* sulla conformità del prodotto per via elettronica ***o in formato cartaceo ai fini del loro inserimento*** in una banca dati creata e ***aggiornata*** dalla Commissione. Le informazioni dovrebbero essere liberamente accessibili, in modo da fornire informazioni ai clienti e modalità alternative ai distributori per ottenere le etichette. Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero avere accesso alle informazioni della banca dati.

Or. en

Motivazione

La banca dati è solo uno strumento tecnico e non può sostituire gli obblighi in materia di vigilanza del mercato. La creazione di schede informative per i prodotti e il caricamento o l'inserimento di serie di dati possono comportare un onere amministrativo elevato, soprattutto per le PMI. La fornitura di informazioni alla Commissione nei formati tradizionali dovrebbe essere giuridicamente possibile, a condizione che le informazioni in questione siano complete e standardizzate e che i fornitori possano essere ritenuti responsabili delle stesse all'interno della banca dati.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) La Commissione dovrebbe fornire un piano di lavoro per la revisione delle etichette di prodotti particolari con un elenco indicativo degli ulteriori prodotti connessi all'energia per i quali si potrebbe creare un'etichetta energetica. Il piano di lavoro dovrebbe essere attuato a partire da un'analisi dei gruppi di prodotti interessati sotto il profilo tecnico, ambientale ed economico. L'analisi dovrebbe anche esaminare informazioni supplementari e l'eventualità e il costo di trasmettere ai consumatori informazioni sulle prestazioni del prodotto connesso all'energia, ad esempio il consumo energetico *assoluto*, la durabilità, le prestazioni ambientali, in linea con l'obiettivo di promuovere l'economia circolare. Tali informazioni supplementari dovrebbero migliorare l'intelligibilità e l'efficacia dell'etichetta nei confronti dei consumatori, senza comportare ripercussioni negative su di essi.

Emendamento

(20) La Commissione dovrebbe fornire un piano di lavoro per la revisione delle etichette di prodotti particolari con un elenco indicativo degli ulteriori prodotti connessi all'energia per i quali si potrebbe creare un'etichetta energetica. Il piano di lavoro dovrebbe essere attuato a partire da un'analisi dei gruppi di prodotti interessati sotto il profilo tecnico, ambientale ed economico. L'analisi dovrebbe anche esaminare informazioni supplementari e l'eventualità e il costo di trasmettere ai consumatori informazioni sulle prestazioni del prodotto connesso all'energia, ad esempio il consumo energetico, la durabilità, le prestazioni ambientali, in linea con l'obiettivo di promuovere l'economia circolare. Tali informazioni supplementari dovrebbero migliorare l'intelligibilità e l'efficacia dell'etichetta nei confronti dei consumatori, senza comportare ripercussioni negative su di essi.

Or. en

Motivazione

Il concetto di "consumo energetico assoluto" non è chiaro e favorirà discussioni disperse sul ciclo di vita e sull'impronta ecologica dei prodotti, complicando enormemente il processo decisionale.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Il presente regolamento non si applica:

Emendamento

2. Il presente regolamento si applica ai prodotti connessi all'energia destinati all'immissione sul mercato dell'Unione o alla messa in servizio sul mercato dell'Unione. Il presente regolamento non si

applica:

Or. en

Motivazione

È opportuno definire in positivo l'ambito di applicazione.

Emendamento 6

**Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 11 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) "efficienza energetica", il rapporto tra un risultato in termini di rendimento, servizi, merci o energia e l'immissione di energia;

Or. en

Motivazione

La definizione è in linea con la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

Emendamento 7

**Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d**

Testo della Commissione

Emendamento

d) prima d'immettere un modello di prodotto sul mercato, inseriscono nella banca dati dei prodotti, creata a norma dell'articolo 8, le informazioni contenute nell'allegato I.

d) prima d'immettere ***le unità di*** un modello di prodotto sul mercato, inseriscono ***direttamente*** nella banca dati dei prodotti, creata a norma dell'articolo 8, le informazioni contenute nell'allegato I, ***oppure trasmettono tali informazioni alla Commissione in un formato elettronico o cartaceo standardizzato.***

Or. en

Motivazione

I requisiti si applicano ai singoli prodotti immessi sul mercato. La creazione di schede informative per i prodotti e il caricamento o l'inserimento di serie di dati possono comportare un onere amministrativo elevato, soprattutto per le PMI. La fornitura di informazioni alla Commissione nei formati tradizionali dovrebbe essere giuridicamente possibile, a condizione che le informazioni in questione siano complete e standardizzate e che i fornitori possano essere ritenuti responsabili delle stesse all'interno della banca dati.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione

ii) stampano l'etichetta dalla banca dati dei prodotti creata a norma dell'articolo 8, se tale funzione è disponibile per il prodotto in questione; oppure

Emendamento

ii) stampano l'etichetta dalla banca dati dei prodotti creata a norma dell'articolo 8 **o la scaricano da tale banca dati ai fini della visualizzazione elettronica**, se tale funzione è disponibile per il prodotto in questione; oppure

Or. en

Motivazione

La visualizzazione elettronica delle etichette nei negozi rappresenta una semplificazione ed è una delle caratteristiche chiave della misura legislativa in esame.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione

iii) stampano l'etichetta **o l'etichetta riscaldata** dal sito web del fornitore, se tale funzione è disponibile per il prodotto in questione.

Emendamento

iii) stampano l'etichetta dal sito web del fornitore **o la scaricano da tale sito web ai fini della visualizzazione elettronica**, se tale funzione è disponibile per il prodotto in questione.

Or. en

Motivazione

Le "etichette riscalate" rientrano tra le etichette.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione assicura che, quando si introduce o si riscalda un'etichetta, i requisiti siano definiti in modo che nelle classi di efficienza energetica A e B verosimilmente non **figurino** modelli al momento dell'introduzione dell'etichetta **e che la maggior parte dei modelli raggiunga queste classi almeno dieci anni dopo.**

Emendamento

3. La Commissione assicura che, quando si introduce o si riscalda un'etichetta, i requisiti siano definiti in modo che nelle classi di efficienza energetica A e B verosimilmente non **figuri più del 20% dei** modelli al momento dell'introduzione **o del riscalaggio** dell'etichetta.

Or. en

Motivazione

Svuotare completamente le classi superiori invierebbe il messaggio sbagliato ai consumatori e potrebbe avere un effetto negativo sul piano ecologico, suggerendo che non sono disponibili prodotti efficienti. Una soglia pari al 20% dei prodotti nelle classi A e B è già leggermente inferiore a una media dei prodotti da A a G e dovrebbe quindi essere sostenibile. La frequenza del riscalaggio dovrebbe essere stabilita sulla base di elementi concreti e tenere conto delle esigenze specifiche dei prodotti. Un ciclo prestabilito non permetterà di rispondere alle esigenze di un mercato in evoluzione.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le etichette sono riscalate **periodicamente.**

Emendamento

4. Le etichette sono riscalate **quando i progressi scientifici e tecnici relativi a uno specifico gruppo di prodotti lo rendono opportuno. Per valutare la necessità di un eventuale riscalaggio, la Commissione conduce uno studio preparatorio**

approfondito.

Or. en

Motivazione

Qualsiasi riscalaggio deve essere fondato su basi scientifiche, in quanto si tratta di un adeguamento ai progressi tecnici e scientifici.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 8 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

I fornitori inseriscono le informazioni richieste direttamente nella banca dati dei prodotti oppure trasmettono tali informazioni alla Commissione in un formato elettronico o cartaceo standardizzato. La verifica dei dati sui prodotti all'interno della banca dati compete ai rispettivi fornitori.

Or. en

Motivazione

La creazione di schede informative per i prodotti e il caricamento o l'inserimento di serie di dati possono comportare un onere amministrativo elevato, soprattutto per le PMI. La fornitura di informazioni alla Commissione nei formati tradizionali dovrebbe essere giuridicamente possibile, a condizione che le informazioni in questione siano complete e standardizzate e che i fornitori possano essere ritenuti responsabili delle stesse all'interno della banca dati.